FEDERAZIONE
UIL SCUOLA RUA
REGGIO EMILIA

UIL SCUOLA REGGIO EMILIA
Via A. Paradisi 1/1 presso palazzo "Il Castello"
Tel. 0522.920312 Fax 0522.231008
E-mail: reggioemilia@uilscuola.it
www.uilscuolareggioemilia.it

Reggio Emilia 12/11/2026

Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche statali della provincia di Reggio Emilia
e, p.c.
All'Ufficio Scolastico Territoriale di Reggio Emilia
Ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
Alle RSU d'istituto

OGGETTO: Allarmi bomba dell'11 novembre 2026 – Richiesta di revoca e di non adozione di disposizioni che impongano al personale ATA la ricerca, il controllo o la bonifica di oggetti sospetti.

La scrivente Organizzazione Sindacale si rivolge alle SS.LL. a tutela del personale scolastico rappresentato, in relazione a quanto accaduto nella giornata dell'11 novembre 2026, quando numerose istituzioni scolastiche della provincia di Reggio Emilia sono state destinatarie di allarmi bomba e minacce.
La gestione dell'emergenza è risultata difforme tra istituto e istituto: alcune scuole hanno disposto l'immediata evacuazione dei locali, altre no. In alcuni istituti, inoltre, i Dirigenti Scolastici hanno disposto con circolari interne che i collaboratori scolastici effettuassero un «controllo immediato dei locali e delle aree adiacenti» alla ricerca di «pacchi, zaini, borse, valigie, scatole o altri oggetti sospetti».

Tali disposizioni sono, anzitutto, estranee alle mansioni del personale ATA. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento (art. 52, comma 1, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), e il CCNL Istruzione e Ricerca del 18/01/2024, nel ribadire questo principio, fa salve le mansioni «per il cui espletamento siano richieste specifiche abilitazioni professionali o specifici titoli di studio» (art. 50, comma 5, CCNL 18/01/2024).

Il profilo del collaboratore scolastico (Allegato A, Area dei Collaboratori, CCNL 18/01/2024) prevede un'attività «caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica» e, quanto ai locali, la sola «custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici». La ricerca di ordigni o di oggetti potenzialmente esplosivi è, all'opposto, un'attività altamente specialistica, che nessuna declaratoria contrattuale del personale ATA contempla e per la quale il personale non possiede né formazione né addestramento.

Le medesime disposizioni contrastano, poi, con gli obblighi di sicurezza che gravano sul Dirigente Scolastico in qualità di datore di lavoro, tenuto ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori (art. 2087 c.c., applicabile al pubblico impiego ai sensi dell'art. 2, comma 2, d.lgs. 165/2001).

Il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 impone di eliminare i rischi o di ridurli al minimo e di limitare al minimo il numero dei lavoratori esposti (art. 15, comma 1, lettere c) e g)); di tenere conto, nell'affidare i compiti, delle capacità e delle condizioni dei lavoratori in rapporto alla loro salute e sicurezza (art. 18, comma 1, lettera c)); di fare in modo che soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono a un rischio grave e specifico (art. 18, comma 1, lettera e)). Lo stesso decreto obbliga ad adottare le misure necessarie per l'evacuazione dei luoghi di lavoro e per il caso di pericolo grave e immediato (art. 18, comma 1, lettera t)), dando istruzioni affinché i lavoratori possano cessare la loro attività o mettersi al sicuro abbandonando immediatamente il luogo di lavoro (art. 43, comma 1, lettera d)), e ad astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione in cui persiste un pericolo grave e immediato (art. 18, comma 1, lettera m), e art. 43, comma 4).

Un allarme bomba, finché non sia escluso dalle autorità competenti, deve essere trattato come situazione di pericolo grave e immediato: ordinare ai collaboratori scolastici di restare nei locali, o di percorrerli, per individuare e maneggiare oggetti sospetti significa esporli proprio al rischio che la legge impone di evitare.

La gestione di un'emergenza di questo tipo spetta, del resto, ai servizi pubblici competenti, con i quali il datore di lavoro è tenuto a organizzare i necessari rapporti in materia di salvataggio e gestione dell'emergenza (art. 43, comma 1, lettera a), d.lgs. 81/2008). L'ispezione dei locali e la bonifica in presenza di un allarme bomba spettano alle Forze dell'ordine e al personale specializzato: compito della scuola è allertarli immediatamente e mettere al sicuro le persone, non sostituirsi a loro.

Le procedure da seguire in questi casi devono essere definite preventivamente, nel rispetto delle prerogative dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e delle relazioni sindacali. Le misure di emergenza in caso di evacuazione e di pericolo grave e immediato fanno parte delle misure generali di tutela (art. 15, comma 1, lettere a) e u), d.lgs. 81/2008) e vanno individuate nella valutazione dei rischi, sulla quale il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve essere consultato preventivamente e tempestivamente (art. 50, comma 1, lettera b), e art. 18, comma 1, lettera s), d.lgs. 81/2008).

Tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato devono essere informati sulle misure predisposte e sui comportamenti da adottare (art. 43, comma 1, lettera c)), e i criteri generali per gli interventi di prevenzione e sicurezza sono materia di contrattazione integrativa d'istituto (art. 11, comma 4, lettera c1), CCNL 23/12/2025). Disposizioni estemporanee, adottate con circolare nel corso dell'emergenza e affidate all'interpretazione del singolo Dirigente, non rispondono a nessuno di questi obblighi. Si ricorda, infine, che il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa «non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa» (art. 44, comma 1, d.lgs. 81/2008).

Tutto ciò premesso e considerato, la scrivente **chiede** alle SS.LL. di non adottare, ora e in futuro, qualsiasi atto, circolare, ordine di servizio o disposizione anche verbale che imponga al personale ATA, e in generale al personale scolastico, la ricerca, il controllo, l'ispezione o la bonifica di locali, aree od oggetti in occasione di allarmi bomba o di minacce analoghe.

Contestualmente **chiede** a ciascuna delle SS.LL., per il proprio istituto, di revocare le disposizioni di tale contenuto eventualmente già adottate, dandone comunicazione scritta al personale interessato e alla scrivente; di aggiornare le procedure di emergenza, previa consultazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, prevedendo per l'allarme bomba l'immediata evacuazione dei locali e l'immediato allertamento delle Forze dell'ordine, senza alcun intervento ispettivo da parte del personale; di informare tutto il personale delle misure predisposte e dei comportamenti da adottare; di non adottare alcun provvedimento pregiudizievole nei confronti dei lavoratori che non abbiano eseguito i controlli disposti o che si siano allontanati dai locali in presenza dell'allarme.

In difetto di riscontro, la scrivente si riserva sin d'ora ogni iniziativa a tutela dei lavoratori, ivi compresa la segnalazione agli organi di vigilanza competenti (art. 13 d.lgs. 81/2008), il sostegno al ricorso del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza alle autorità competenti (art. 50, comma 1, lettera o), d.lgs. 81/2008) e l'azione in sede giudiziaria per l'accertamento dell'illegittimità delle disposizioni, fermi restando gli obblighi e le responsabilità che il d.lgs. 81/2008 pone in capo al datore di lavoro e ai dirigenti.

La scrivente chiede infine che, a livello provinciale, sia definito un protocollo unico e vincolante per la gestione degli allarmi bomba nelle scuole, così da eliminare la difformità di comportamenti registrata l'11 novembre e garantire a studenti e personale la medesima tutela in ogni istituto.

Distinti saluti.

Seg. Territoriale UIL SCUOLA RE
Fiorentino Luigi